

Dr. Roberto Giomini

*Compiti del Veterinario aziendale alla luce della recente
normativa*

Il Veterinario aziendale come Carneade?

La definizione delle competenze professionali del veterinario d'azienda, all'interno del "sistema azienda zootecnica", nonché del suo ruolo all'interno del "sistema di sanità pubblica veterinaria" è un obiettivo a tutt'oggi solo parzialmente raggiunto.

Breve cronistoria della figura del Veterinario aziendale

Il 28 marzo 2010, il Consiglio Nazionale della FNOVI ha affidato ad un gruppo di lavoro il compito di puntualizzare la figura del veterinario aziendale, in vista dell'adozione formale di un documento programmatico ufficiale.

FNOVI al Consiglio Nazionale del 27 novembre 2010 a Firenze approva un documento quale "carta fondativa della figura del veterinario aziendale in Italia",

Negli anni successivi varie riunioni presso MINSAN e MIPAAF , insieme alle Organizzazioni Agricole, Associazione Italiana Allevatori.

11/01/2012 Protocollo intesa FNOVI/ANMVI/AIA

Oggi : decreto MINSAN concernente il sistema di reti di epidemio sorveglianza ed i compiti, le responsabilità ed i requisiti professionali del Veterinario Aziendale

18.07.2017 Bollettino Ufficiale Regione Autonoma Trentino Alto Adige : " Legge provinciale che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria e veterinario aziendale"

2. BASI NORMATIVE DELLA FIGURA DEL VETERINARIO AZIENDALE

La Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 1998 *che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità*

L'obiettivo è quello di istituire una rete a livello comunitario, al fine di migliorare la prevenzione e il controllo nella Comunità delle malattie trasmissibili.

Il D. Lvo 196/99 (Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina) prevede l'istituzione di un sistema di reti di epidemiosorveglianza

Articolo 1, punto 2, lettera s): **“veterinario riconosciuto:** il medico veterinario riconosciuto dall'autorità competente e soggetto al suo controllo, nell'ambito del sistema di sorveglianza epidemiologica di cui all'articolo 13”.

Il D. Lvo 117/2005 (Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano)

Articolo 3, punto 3, comma 1: *“Fermo restando le attività di sorveglianza e monitoraggio sanitario garantite dai servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali per i fini di cui al comma 1, il decreto di cui al medesimo comma 1 definisce gli obblighi a carico degli operatori del settore alimentare e degli allevatori **che possono avvalersi, per la loro esecuzione, di un veterinario aziendale**; a tal fine con il medesimo decreto sono individuati, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani, i compiti e le responsabilità da attribuire a tale figura e i relativi requisiti professionali e di specifica formazione che devono essere correlati all'attività da svolgere”.*

Il Veterinario aziendale è un consulente che supporta l'allevatore anche negli adempimenti del reg. 852/2004 e 853/853/2004, quando si parla delle norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale prevede l'obbligo di trasmissione, alle strutture di macellazione, delle informazioni sulla

catena alimentare (ICA) relative agli animali che devono essere macellati.


REg. CE 2016/429 del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che abroga e modifica alcuni atti in materia di sanità animale

DECRETO ministeriale concernente il sistema di reti di epidemio-sorveglianza ed i compiti, le responsabilità ed i requisiti professionali del Veterinario Aziendale.

DECRETA

Art.1

(Sistema di reti di epidemio-sorveglianza)

 è definito un sistema informativo per il funzionamento delle reti di epidemio- sorveglianza

Art. 2

(Funzionalità del sistema informativo nazionale per la epidemio-sorveglianza)

Art. 3

(Veterinario Aziendale)

1. Il Veterinario Aziendale di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2005 ***è un medico veterinario libero professionista*** che opera professionalmente e con carattere di continuità, con un rapporto diretto con l'Operatore definito con atto formale.


2.
Il Veterinario Aziendale possiede i seguenti requisiti:
 - a. è iscritto all'Ordine dei Medici Veterinari;
 - b. ha partecipato in ambito ECM ad un corso di formazione per Veterinario Aziendale organizzato secondo quanto contenuto nell'allegato 2;
 - c. non è in condizioni che configurino un conflitto di interessi;
 - d. non svolge attività a favore di imprese che forniscono servizi all'azienda zootecnica stessa o di ditte fornitrici di materie prime, materiali, prodotti o strumenti.

3. La Federazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (FNOVI) cura la tenuta di un elenco pubblico nazionale dei veterinari che soddisfano i requisiti di cui al comma 2, lettere a) b) e c);

4. Il Veterinario Aziendale, incaricato formalmente dall'Operatore, comunica tale incarico ed ogni eventuale modifica o cessazione al Servizio Veterinario ufficiale competente per territorio utilizzando l'apposita funzionalità predisposta nella Banca Dati Nazionale (BDN)

Art. 4

(Compiti e responsabilità del Veterinario Aziendale)

 Il Veterinario Aziendale, ove incaricato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, è deputato a:

- a. *fornire all'Operatore informazioni ed assistenza affinché siano adottate misure e iniziative volte a garantire la qualifica sanitaria dell'azienda, anche sulla base di programmi disposti dai Servizi Veterinari ufficiali o concordati con gli stessi e le buone condizioni igieniche e di biosicurezza dell'allevamento, il benessere animale e la salubrità dei mangimi;*
- b. assicurare il rispetto delle disposizioni riguardanti la *notifica obbligatoria delle malattie*

infettive degli animali e la comunicazione di qualsiasi altro fattore di rischio per la salute e il benessere degli animali e per la salute umana fatti salvi gli obblighi previsti a carico dell'operatore;


c. *offrire assistenza nella tenuta delle registrazioni obbligatorie* e nei rapporti con i Servizi Veterinari ufficiali;

d. fornire assistenza e supporto per la redazione di piani aziendali volontari per il controllo delle malattie ad impatto zoo-economico;


e . offrire supporto nella gestione dell'identificazione e della registrazione degli animali

f. assicurare, per quanto possibile ed in collaborazione con i Servizi Veterinari ufficiali e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competenti per territorio, l'accertamento della causa di morte degli animali e, fornire assistenza e supporto per , il corretto smaltimento delle spoglie animali;

g. fornire supporto all'operatore per il rispetto delle disposizioni in *materia di impiego dei medicinali veterinari* e per assicurare buone pratiche a garanzia di un uso prudente e responsabile degli stessi anche ai fini del *controllo dello sviluppo dell'antimicrobico-resistenza*.

 Il Veterinario Aziendale inserisce, nel Sistema informativo informazioni in merito alla gestione sanitaria dell'allevamento presso il quale opera, all'attività sanitaria

svolta, agli accertamenti eseguiti e ai trattamenti farmacologici prescritti ed effettuati da lui o da altri professionisti

 Il Veterinario Aziendale incaricato dall'Operatore assume la *responsabilità relativa alle scorte farmaceutiche* di cui al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e alla gestione dei piani volontari di risanamento e controllo delle malattie infettive.

Art. 5

(Obblighi a carico dell'Operatore e del Veterinario Aziendale)

1. L'Operatore che si avvale della figura del Veterinario Aziendale fornisce allo stesso le informazioni, previste dalla normativa vigente in materia di sanità e benessere animale e, ove codificate, di biosicurezza relative alla azienda posta sotto il proprio controllo, e comunque, tutte quelle rilevanti ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 4.

2. Il Veterinario Aziendale è tenuto alla verifica e alla corretta immissione nel Sistema informativo delle informazioni di cui al comma 1.

5. IL DESIGNATED VETERINARIAN: IL VETERINARIO AZIENDALE IN EUROPA

L'*Herd Health Plan* (Piano di gestione dell'Allevamento) è un sistema gestionale che ricomprende le buone prassi di allevamento, linee guida di impiego del farmaco e dei mangimi, piani di prevenzione sanitaria e soprattutto un *Health Visitation Scheme* che preveda una pianificazione consolidata e sistemica della presenza del veterinario aziendale in allevamento zootecnico.

Un esperto che innalza la salute e il benessere animale e avvalora le informazioni che arrivano al macello.

Il veterinario aziendale (o "designato" secondo l'accezione europea) è infatti un consulente che sostiene l'allevatore anche negli adempimenti documentali richiesti dal Regolamento 852/2004 che rientrano nella *Food Chain Information* prevista dal Regolamento 853/2004 e indirizzata al veterinario ufficiale al macello.

Lo richiede la stessa *Animal Health Strategy 2007-2013*, una *road map* comunitaria che apre la strada ad un approccio sinergico alla prevenzione in azienda zootecnica: l'allevatore, il veterinario aziendale e il veterinario ufficiale, tre attori per un *Farm Visitation Scheme* basato sulla circolazione dei flussi informativi e su verifiche sulla efficienza delle azioni intraprese per soddisfare gli obiettivi legislativi e sanitari.

Tutte le azioni e attività messe in campo nel nostro Paese sono conformi alla nuova strategia per la salute degli animali dell'Unione europea (2007-2013): "Prevenire è meglio che curare", che ha fissato alcuni obiettivi ambiziosi per migliorare la salute e il benessere degli animali.

Questi obiettivi entrano nel Piano Sanitario del nostro Paese in base ad una strategia nuova che si avvale del principio secondo cui “i controlli non devono essere più concentrati sul prodotto finale, ma distribuiti lungo tutto il processo di produzione, con una visione complessiva “dai campi alla tavola”.

L'analisi del rischio è fondamento essenziale di questa politica e tutti gli operatori, coinvolti nelle singole fasi produttive e distributive dell'alimento, diventano “responsabili giuridici”, ciascuno per la propria parte, della sicurezza dei prodotti.

COSTI E MECCANISMI DI FINANZIAMENTO

Il veterinario aziendale è il consulente dell'allevatore, responsabile della gestione sanitaria dell'allevamento, delegato dall'allevatore all'assolvimento dei compiti di gestione e delle registrazioni che le norme attuali prevedono

Queste prestazioni professionali eseguite o delegate dall'allevatore hanno costi relativi che sono evidentemente a carico del soggetto che le richiede.

Quali possibili fondi ?

- misure di condizionalità.
 - sistema pubblico.
 - PSR / PIF
-
- valutazione dei differenti aspetti di legislazione regionale in materia di interventi comunitari

3. EVOLUZIONE DI UNA FIGURA IN PECTORE

Non c'è allevamento dove si allevano professionalmente animali che non disponga della presenza di un medico veterinario di fiducia; questo professionista è già presente in azienda quasi tutti i giorni.

Il suo lavoro deve cambiare ed entrare in un sistema organizzato che deve porsi almeno due obiettivi:

1. gestire un sistema di autocontrollo sulla produzione primaria, con riguardo, ove possibile, alle attività consulenziali previste negli obiettivi di condizionalità dei piani regionali di sviluppo rurale;

2. contribuire ad alimentare un sistema di epidemiosorveglianza che conti sulla reale presenza del medico veterinario in azienda e si compendi ed integri con il servizio di controllo pubblico.

E' il miglior conoscitore degli eventi sanitari dell'allevamento stesso.